

Adozione. Se il Pm ha dato l'ok Niente dietrofront sull'accesso ai nomi dei genitori naturali

IL PRINCIPIO

Il pubblico ministero
che ha fornito
il parere favorevole
non ha diritto
al «ripensamento»

LA CONSEGUENZA

Reclami impossibili
persino quando la madre
al momento della nascita
ha dichiarato di non volere
essere individuata

Remo Bresciani

Il pubblico ministero che rilascia parere favorevole all'adottato per conoscere le proprie origini e l'identità dei genitori biologici non può poi impugnare il provvedimento del tribunale che lo autorizza. Il reclamo non è consentito neanche nell'ipotesi in cui la pubblica accusa scopra che la madre aveva dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Non esiste in pratica un diritto al "ripensamento" per il Pm il quale, peraltro, ha anche un ostacolo tecnico insormontabile costituito dal fatto che l'interesse a impugnare una sentenza presuppone la soccombenza della parte che in questo caso non esiste.

Sono questi i principi indicati dalla Cassazione con la sentenza 10808/2008 che ha respinto il ricorso della procura generale presso la Corte d'appello di Perugia.

La vicenda che ha originato l'importante decisione prende le mosse dalla richiesta di una ragazza adottata di conoscere i propri genitori biologici. L'istanza è stata respinta dal Tribunale per i minorenni

con la motivazione che la madre della richiedente aveva dichiarato, al momento della nascita della figlia, di non voler essere nominata. La Corte d'appello, su reclamo della parte e in riforma della decisione di primo grado, ha autorizzato la giovane ad accedere ai documenti necessari per conoscere le proprie origini e l'identità dei genitori naturali.

A supporto della decisione il collegio ha richiamato il parere favorevole espresso dal procuratore generale, rilevando in particolare che le esigenze di salute della persona che chiede di conoscere le proprie origini legittimano l'autorità giudiziaria a consentire l'accesso, anche in presenza della dichiarazione della mamma di non voler essere nominata, dovendosi ritenere prevalente il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Dalla relazione medica era emerso, infatti, che nella ragazza adottata si era radicato un disturbo psicologico che non poteva essere risolto soltanto con una terapia farmacologica.

Inoltre, nel corso del colloquio con gli psicologi erano emerse idee di suicidio, con la conseguenza che la gravità del-

lo stato di salute della richiedente era così grave da far prevalere il tentativo di risolvere questi disturbi, mediante l'accesso alle informazioni sulle sue origini, sulla dichiarazione della madre.

Contro questa decisione il procuratore generale ha però presentato ricorso in Cassazio-

ne sostenendo che il provvedimento di autorizzazione si pone in aperto contrasto con la legge n. 184 del 1983 che all'articolo 28 vieta espressamente di accedere alle generalità della madre che chiede di non essere nominata. La richiesta di anonimato, infatti, non sarebbe superabile neppure in caso di rischio per la salute del figlio in quanto, secondo il Pg, la tutela accordata alla madre tende a evitare che la stessa possa prendere decisioni «irreparabili ben più gravi per il figlio e quindi privilegiare la nascita in una struttura adeguata e sicura e dunque la stessa possibilità di vita», rispetto ai problemi psichici futuri del figlio.

La Cassazione ha respinto le richieste del procuratore ritenendo inammissibile il ricorso.

In particolare i giudici di legittimità hanno stabilito la ragazza adottata è stata autorizzata ad accedere ai documenti necessari per conoscere le proprie origini su parere favorevole del procuratore generale, le cui conclusioni sono state accolte dalla Corte d'appello. In questo contesto, pertanto, manca l'interesse a impugnare in quanto non esiste la soccombenza nel giudizio. Né, spiega la Corte, si può condividere l'orientamento secondo il quale il pubblico ministero esercita una funzione pubblica nel processo civile e, quindi, «può modificare il suo precedente comportamento, quando ravvisi che ciò sia conforme a giustizia», e può anche impugnare una decisione pronunciata dal giudice in conformità alle sue conclusioni.

Infatti, conclude la Cassazione, «tale organo malgrado la sua natura pubblicistica... è assimilato alle altre parti» e l'attribuzione al Pm degli stessi poteri dei privati «non consente una deroga al principio generale della soccombenza come presupposto necessario dell'impugnazione».